



# *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

**DELIBERA N. 295/15/CONS**

**RICHIAMO NEI CONFRONTI DELLA RAI-RADIOTELEVISIONE ITALIANA  
S.P.A. PER LA VIOLAZIONE DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N. 28,  
DURANTE LA CAMPAGNA PER LE ELEZIONI DEL  
PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E PER IL  
RINNOVO DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLE REGIONI  
CAMPANIA, LIGURIA, MARCHE, PUGLIA, TOSCANA, UMBRIA E  
VENETO, INDETTE PER IL GIORNO 31 MAGGIO 2015  
(PROGRAMMI E RUBRICHE DI TESTATA TG3)**

## **L'AUTORITÀ**

NELLA riunione di Consiglio del 21 maggio 2015;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTA la legge 10 dicembre 1993, n. 515, recante *“Disciplina delle campagne elettorali per l’elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica”*;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante *“Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie per la comunicazione politica”*;

VISTA la legge 6 novembre 2003, n. 313, recante *“Disposizioni per l’attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali”*;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante *“Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici”*, di seguito *Testo Unico*;

VISTA la legge 23 novembre 2012, n. 215, recante *“Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali. Disposizioni in materia di pari opportunità nella composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni”*;

VISTA la legge 20 luglio 2004, n. 215, recante *“Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi”*;



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

VISTA la delibera n. 223/12/CONS del 27 aprile 2012, recante “Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità”, come da ultimo modificata con delibera n. 569/14/CONS;

VISTA la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2015)” e, in particolare, l’art. 1, comma 501;

VISTO il decreto legge 17 marzo 2015, n. 27, recante “Disposizioni urgenti per lo svolgimento contemporaneo delle elezioni regionali ed amministrative”;

VISTA la circolare del Ministero dell’Interno n. 9/2015 del 24 marzo 2015, che richiama il decreto ministeriale 19 marzo 2015 di fissazione al 31 maggio 2015 della data di svolgimento del turno annuale ordinario di elezioni amministrative nelle regioni a Statuto ordinario, ricordando che per la stessa data le Regioni sono invitate ad indire le elezioni per il rinnovo dei rispettivi organi;

VISTA la delibera n. 166/15/CONS, del 14 aprile 2015, recante “Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni del presidente della giunta regionale e del consiglio regionale delle regioni Liguria, Veneto, Toscana, Marche, Umbria, Campania e Puglia, indette per il giorno 31 maggio 2015”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 88 - Serie Generale del 16 aprile 2015;

VISTO il provvedimento del 14 aprile 2015 della Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, recante “Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni del Presidente della Giunta regionale e per il rinnovo del Consiglio regionale delle regioni Campania, Liguria, Marche, Puglia, Toscana, Umbria e Veneto, indette per il giorno 31 maggio 2015”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.88 - Serie Generale del 16 aprile 2015;

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 3 del *Testo Unico* sono principi fondamentali del sistema radiotelevisivo la garanzia della libertà e del pluralismo dei mezzi di comunicazione radiotelevisiva, l’obiettività, la completezza, la lealtà e l’imparzialità dell’informazione e che, ai sensi del successivo art. 7, l’attività di informazione radiotelevisiva costituisce un servizio di interesse generale che deve garantire la presentazione veritiera dei fatti e degli avvenimenti, in modo tale da favorire la libera formazione delle opinioni e l’accesso di tutti i soggetti politici alle trasmissioni di informazione e di propaganda elettorale in condizioni di parità di trattamento e di imparzialità, nelle forme e secondo le modalità indicate dalla legge;

CONSIDERATO che con la sentenza n. 155 del 24 aprile/7 maggio 2002 la Corte Costituzionale, nel pronunciarsi sulla legittimità costituzionale della legge n. 28



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

del 2000, ha posto in rilievo come *“il diritto all’informazione, garantito dall’art. 21 della Costituzione, venga qualificato e caratterizzato, tra l’altro, sia dal pluralismo delle fonti cui attingere conoscenze e notizie – così da porre il cittadino in condizione di compiere le proprie valutazioni avendo presenti punti di vista e orientamenti culturali e politici differenti – sia dall’obiettività e dall’imparzialità dei dati forniti, sia infine dalla completezza, dalla correttezza e dalla continuità dell’attività di informazione erogata [...]”* e che *“[...] il diritto alla completa ed obiettiva informazione del cittadino appare dunque tutelato in via prioritaria soprattutto in riferimento a valori costituzionali primari, che non sono tanto quelli [...] della pari visibilità dei partiti, quanto piuttosto quelli connessi al corretto svolgimento del confronto politico su cui in permanenza si fonda [...] il sistema democratico”*. In base a tali criteri la Corte ha osservato come le regole più stringenti che valgono per la comunicazione politica non si attagliano *“alla diffusione di notizie nei programmi di informazione”*. La Corte Costituzionale ha sottolineato in proposito che l’art. 2, della legge n. 28 del 2000 non comporta la trasposizione dei criteri dettati per la comunicazione politica nei programmi di informazione *“che certamente costituiscono un momento ordinario, anche se tra i più caratterizzanti dell’attività radiotelevisiva,”* e ha soggiunto che *“l’espressione diffusione di notizie va [...] intesa, del resto secondo un dato di comune esperienza, nella sua portata più ampia, comprensiva quindi della possibilità di trasmettere notizie in un contesto narrativo-argomentativo ovviamente risalente alla esclusiva responsabilità della testata”*;

CONSIDERATO pertanto che la rappresentazione delle diverse posizioni politiche nei programmi appartenenti all’area dell’informazione non è regolata, a differenza della comunicazione politica, dal criterio della ripartizione matematicamente paritaria degli spazi attribuiti, ma deve pur sempre conformarsi al criterio della parità di trattamento, il quale va inteso propriamente, secondo il consolidato orientamento dell’Autorità, nel senso che situazioni analoghe debbano essere trattate in maniera analoga. Ciò al fine di assicurare in tali programmi l’equa rappresentazione di tutte le opinioni politiche ed il corretto svolgimento del confronto politico su cui si fonda il sistema democratico, nel rispetto dell’autonomia editoriale e giornalistica e della correlazione dell’informazione ai temi dell’attualità e della cronaca politica;

CONSIDERATO, in particolare, che la giurisprudenza amministrativa (Consiglio di Stato, sentenza n. 1943/2011) ha confermato che la normativa in materia di informazione non impone per tali programmi né parità matematiche, né limiti quantitativi di presenze, né obblighi incondizionati di partecipazione di esponenti di forze politiche che siano scollegati dal tema delle trasmissioni;

CONSIDERATO che a norma dell’art. 5 della legge n. 28/2000 la Commissione per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni definiscono i criteri specifici ai quali, fino alla chiusura delle operazioni di voto, debbono conformarsi la concessionaria pubblica e le emittenti radiotelevisive private nei programmi di informazione, al fine di garantire la parità di trattamento, l’obiettività, la completezza e l’imparzialità dell’informazione;



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

CONSIDERATO inoltre che, a norma dell'art. 1, comma 5, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, dalla data di convocazione dei comizi elettorali la presenza degli esponenti del Governo, di candidati ed esponenti di partiti e movimenti politici deve essere limitata esclusivamente alla esigenza di assicurare la completezza e l'imparzialità dell'informazione;

CONSIDERATO che i criteri specifici in materia di informazione da applicare alle campagne elettorali per le elezioni regionali sono stati definiti per le emittenti private e per la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, rispettivamente, con la delibera dell'Autorità n. 166/15/CONS del 15 aprile 2015 e con il provvedimento della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi del 14 aprile 2015, entrambi entrati in vigore dallo scorso 16 aprile;

CONSIDERATO che l'art. 8, commi 4 e 5, della delibera n. 166/15/CONS declina puntualmente i criteri per la valutazione della parità di trattamento tra soggetti politici nei telegiornali e nei programmi di approfondimento informativo, nel corso della presente campagna elettorale;

RILEVATO, inoltre, che nelle citate disposizioni attuative della legge n. 28 del 2000, adottate con la delibera n. 166/15/CONS, è espressamente previsto che l'Autorità effettua la vigilanza sul rispetto dei principi a tutela del pluralismo politico e, in particolare, della parità di trattamento tra i soggetti politici e dell'equa rappresentazione di tutte le opinioni politiche nei programmi di approfondimento informativo diffusi da ciascuna testata tenuto conto del format e della periodicità di ciascun programma;

CONSIDERATO che nel periodo elettorale la presenza dei rappresentanti delle istituzioni è rilevata secondo le regole stabilite per gli esponenti politici, salvo nei casi in cui intervengano su materie inerenti all'esclusivo esercizio delle funzioni istituzionali;

PRESA VISIONE dei dati di monitoraggio relativi al periodo 16 aprile-1 maggio 2015, pubblicati sul sito web dell'Autorità in data 4 maggio 2015 e al periodo 2-15 maggio 2015, pubblicati sul sito web dell'Autorità in data 18 maggio 2015 e ritenuto di dover valutare i dati del monitoraggio in relazione a tali periodi, sia in considerazione della scansione temporale indicata dal citato art. 8 della delibera n. 166/15/CONS, sia in considerazione del fatto che con la scadenza del termine di presentazione delle liste per le elezioni regionali (1 maggio 2015) prende avvio la seconda parte della campagna elettorale;

RILEVATO dall'esame dei citati dati di monitoraggio riferiti quanto segue:

**Tg3:** il Partito Democratico ha fruito complessivamente, nel periodo 16 aprile-15 maggio 2015, nei programmi e nelle rubriche riconducibili alla testata giornalistica "Tg3", di un tempo di parola di 9 ore 5 minuti 14 secondi pari al 35,67% del tempo dei soggetti politici ed istituzionali. In particolare, ha fruito di un tempo pari al 38,43% del totale nel primo periodo e del 32, 21% nel secondo. Forza Italia ha fruito



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

complessivamente di un tempo pari al 15,70% del totale (16,24% nel primo periodo e 15,03% nel secondo); il Movimento 5 Stelle ha fruito nel complesso di un tempo di parola pari all'8,58% del totale (6,49% nel primo periodo e 11,19% nel secondo); il Governo ha fruito nel complesso di un tempo pari al 10,86%;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 5 del provvedimento 14 aprile 2015 della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, nel periodo di vigenza del provvedimento stesso tutti i programmi a contenuto informativo diffusi dalle testate Rai debbono garantire la presenza paritaria dei soggetti politici, uniformandosi con particolare rigore ai criteri di tutela del pluralismo, della completezza, dell'imparzialità, della obiettività, dell'equilibrata rappresentanza di genere e di parità di trattamento tra le diverse forze politiche, evitando di determinare, anche indirettamente, situazioni di vantaggio o di svantaggio per determinate forze politiche. I direttori responsabili sono tenuto ad osservare ogni cautela volta ad evitare che si determinino situazioni di vantaggio per determinate forze politiche. In particolare, il comma 5 prevede espressamente che i programmi di approfondimento informativo sono tenuti a *“garantire la più ampia e equilibrata presenza e possibilità di espressione ai diversi soggetti politici”*;

CONSIDERATO che l'art. 8, comma 4, della delibera n. 166/15/CONS stabilisce che nel periodo successivo alla presentazione delle candidature, l'Autorità procede alla valutazione della parità di trattamento tra soggetti politici tenendo conto, oltre che del numero dei voti conseguiti da ciascun soggetto politico alle ultime elezioni per il rinnovo della Camera dei Deputati e, in via sussidiaria, del numero dei seggi di cui dispone presso il Parlamento europeo e/o presso il Parlamento nazionale, anche del numero complessivo delle circoscrizioni elettorali in cui il soggetto politico ha presentato candidature;

RILEVATE dall'esame dei dati di monitoraggio relativi ai programmi di approfondimento diffusi dalla testata giornalistica “Tg3” nel periodo 16 aprile-1 maggio 2015 e 2-15 maggio 2015, sopra riportati, alcune criticità in quanto i tempi fruiti dai diversi soggetti politici, che concorrono alla attuale campagna elettorale per le elezioni regionali, non risultano del tutto coerenti con i criteri declinati nel citato art. 8 della delibera n. 166/15/CONS alla luce delle prescrizioni recate dal citato art. 5 del provvedimento della Commissione parlamentare di vigilanza. Ciò si rileva con riferimento ai tempi fruiti dal soggetto politico Partito Democratico, in particolare ove gli stessi siano valutati in relazione a quelli degli altri soggetti politici maggiormente raffrontabili;

RILEVATA l'esigenza, in vista dell'imminente conclusione della campagna elettorale, di assicurare il più rigoroso rispetto dei principi sanciti a tutela del pluralismo e, segnatamente, del principio della parità di trattamento avendo cura di assicurare la presenza dei soggetti politici concorrenti alle elezioni regionali coerente con i criteri enucleati all'art. 8 della citata delibera n. 166/15/CONS;



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

RITENUTO in particolare che le criticità registrate debbano essere prontamente superate al fine di garantire il corretto svolgimento del confronto politico;

CONSIDERATO che nell'esercizio della propria funzione di vigilanza l'Autorità verificherà l'osservanza del presente richiamo attraverso il monitoraggio delle testate Rai;

RITENUTO, pertanto, di dover rivolgere un richiamo alla società Rai-Radiotelevisione italiana S.p.A.;

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

### **RICHIAMA**

la società Rai-Radiotelevisione italiana S.p.A. ad assicurare nei programmi di approfondimento informativo diffusi dalla testate "Tg3" il rigoroso rispetto dei principi sanciti a tutela del pluralismo e, segnatamente, del principio della parità di trattamento avendo cura di assicurare la presenza dei soggetti politici concorrenti alle elezioni regionali coerente con i criteri enucleati all'art. 8 della citata delibera n. 166/15/CONS nei sensi di cui in premessa.

La presente delibera è notificata alla Rai-Radiotelevisione italiana S.p.A. ed è trasmessa alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

Il presente provvedimento può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è pubblicata sul sito web dell'Autorità.

Roma, 21 maggio 2015

**IL PRESIDENTE**  
Angelo Marcello Cardani

**IL COMMISSARIO RELATORE**  
Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato  
**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Francesco Sclafani